

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA**

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2017

1. Finalità e ambito di applicazione.

Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti e l'esecuzione, da parte del Fondo Agente Spedizionieri e Corrieri (FASC), di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Il ricorso alle procedure previste dal presente Regolamento è consentito in tutti i casi in cui l'importo dei beni, dei servizi e dei lavori non superi la soglia comunitaria, determinate ai sensi dell'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Tali limiti di valore dovranno intendersi automaticamente modificati in relazione alle variazioni degli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

Il FASC potrà ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento relativamente alle seguenti categorie di beni, servizi e lavori:

a) Beni:

- energia elettrica, acqua, gas;
- apparecchiature elettroniche e software;
- cancelleria e materiali di consumo;

b) Servizi:

- servizi telefonici e telematici;
- servizi di revisione di bilancio e controllo contabile;
- servizi assicurativi;
- servizi di consulenza in materia fiscale e finanziaria;
- servizi di portierato;

c) Lavori:

- manutenzione edili;
- manutenzione di aree verdi;
- manutenzioni impiantistiche, idrauliche e meccaniche.

Il FASC potrà ricorrere alle procedure previste dal presente Regolamento anche per l'affidamento di lavori o servizi o per l'acquisizione di forniture non differibili, in seguito all'infruttuoso esperimento di procedure di gara e per il completamento di opere o impianti in seguito alla risoluzione del contratto in danno all'appaltatore.

Il FASC potrà utilizzare le procedure disciplinate dal presente Regolamento anche per acquisizioni non previste nelle categorie precedentemente elencate, che rientrino nell'ambito di applicazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e che siano preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, qualora il loro valore non superi le soglie di rilevanza comunitaria definite ai sensi dell'art. 35 dello stesso Decreto.

Il FASC potrà integrare o modificare, in ogni momento e in relazione alle proprie esigenze, l'elencazione delle categorie di beni, servizi e lavori per i quali è ammessa l'acquisizione secondo le procedure previste dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il FASC si riserva la facoltà di aderire alle convenzioni e agli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, nonché l'utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e a quelle concernenti il contenimento della spesa pubblica.

Sono fatti salvi gli obblighi di approvvigionamento mediante convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, previsti dall'art. 1, settimo comma, del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 e s.m.i., in quanto applicabili.

Qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale, il FASC, nell'esercizio della propria discrezionalità, potrà ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate previste dal presente Regolamento e dall'art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

2. Procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Fatte salve le deroghe previste dall'art. 1 del presente Regolamento, il FASC procederà all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria secondo le seguenti modalità:

- a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta, secondo le disposizioni dell'art. 7 del presente Regolamento;
- b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante la procedura negoziata disciplinata all'art. 8 del presente Regolamento;
- c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata disciplinata all'art. 12 del presente Regolamento;
- d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, mediante le procedure ordinarie da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, quarto comma, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Dei contratti stipulati mediante affidamento diretto verrà data pubblicità, con cadenza annuale, sul sito internet del FASC.

3. Programmazione.

Il FASC predispone entro il 31 dicembre di ogni anno un atto di programmazione del fabbisogno di beni e servizi da effettuarsi nell'anno successivo.

L'atto di programmazione contiene l'indicazione dei beni e i servizi da acquistare, dei quantitativi massimi, della durata della fornitura o del servizio e del termine entro il quale la detta fornitura deve essere disponibile.

È fatta salva la facoltà per il FASC di adottare ulteriori atti di programmazione di spesa ovvero di modificare gli atti di programmazione adottati in presenza di sopravvenute esigenze, non previste dall'atto di cui al primo comma.

4. Responsabile del procedimento.

Con il provvedimento con il quale si avvia il procedimento di acquisizione, il Presidente o il Consiglio di Amministrazione nominano il Responsabile del procedimento, che si identifica con il Direttore Generale del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri.

In presenza di particolari esigenze, il Responsabile del procedimento potrà essere designato tra i dipendenti del Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri, anche di qualifica non dirigenziale, con adeguata competenza in relazione ai compiti per cui è nominato, conformi a quanto previsto dall'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee Guida n. 3, approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1906 del 26 ottobre 2016, in quanto applicabili.

Il Responsabile del procedimento svolge, per ogni singolo acquisto, le funzioni previste dall'art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e assume i compiti di controllo e vigilanza sull'intero procedimento.

Il Responsabile del procedimento provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile di ogni acquisizione, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

In caso di affidamenti in economia di lavori, la Società potrà affidarne la Direzione a liberi professionisti, nell'osservanza delle procedure previste dal presente Regolamento.

5. Direzione dell'esecuzione dei contratti.

Il R.U.P. per ogni contratto svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 111, secondo comma, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il Direttore dell'esecuzione provvede alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

6. Commissione di aggiudicazione.

La valutazione delle offerte nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di valore superiore a euro 40.000,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, è demandata a una Commissione giudicatrice di 3 (tre) esperti, nominata dal Consiglio di Amministrazione del FASC, anche tra i propri componenti, secondo un principio di rotazione e in conformità a quanto previsto dall'art. 77 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e alle Linee Guida adottate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 78 dello stesso Decreto, in quanto applicabili.

7. Procedura di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000.

Per acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) è consentito l'affidamento diretto.

Tale limite di valore dovrà intendersi automaticamente modificato in relazione alle variazioni che dovessero essere apportate in via legislativa alle soglie previste dall'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

È comunque fatta salva la facoltà di preventiva consultazione di due o più operatori economici, prevista dall'art. 36, secondo comma, lett. a), del citato Decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.

L'affidamento viene disposto con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento, che specifichi le esigenze che il contratto è destinato a soddisfare e i criteri seguiti per la selezione dell'affidatario.

Il provvedimento dovrà, inoltre, attestare il possesso, in capo all'affidatario, dei requisiti necessari, l'importo di aggiudicazione e la sua congruità rispetto al valore dei beni acquisiti, nonché il rispetto del principio di rotazione.

Il FASC potrà disporre affidamenti ai contraenti uscenti, a condizione che il relativo provvedimento sia adeguatamente motivato e specifichi, a mero titolo esemplificativo, l'effettiva assenza di alternative sul mercato ovvero il grado di soddisfazione maturato, nonché la competitività del prezzo offerto dall'affidatario, tenuto conto della qualità della prestazione.

Per gli affidamenti di modico valore, non superiori a euro 1.500,00 (millecinquecento/00), la motivazione potrà essere espressa in forma sintetica.

L'atto di affidamento e tutti gli altri atti della procedura saranno pubblicati in apposita sezione del sito internet del FASC, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

8. Procedura di affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00.

L'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000,00 dovrà essere preceduto da una determina a contrarre del Consiglio di Amministrazione del FASC, nella quale vengano precisati:

- le esigenze del Fondo che l'affidamento è destinato a soddisfare;
- le caratteristiche dei beni e servizi che si intendono acquistare;
- l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte;

- le principali condizioni contrattuali.

L'avvio della procedura di affidamento sarà preceduto da una indagine di mercato, che potrà essere condotta mediante la consultazione dell'Elenco degli operatori economici, istituito dal FASC con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2013 ovvero con le modalità che il Fondo riterrà più idonee in relazione ai beni e ai servizi da acquistare. A tal fine, il FASC potrà consultare anche i cataloghi dei mercati elettronici di pubblicate dalla Pubblica Amministrazione o da altri Enti appartenenti tenuti al rispetto delle disposizioni normative concernenti l'affidamento dei contratti pubblici.

Per beni e servizi aventi caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono stabilite dal mercato, l'indagine potrà essere svolta mediante consultazione informale degli operatori economici presenti sul mercato di riferimento.

L'indagine preliminare di mercato verrà eseguita dal R.U.P., il quale dovrà rendere conto, nell'atto di avvio della procedura di affidamento, degli esiti delle verifiche svolte.

L'affidamento di forniture e servizi di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 (quarantamila/00) dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base delle indagini di mercato preliminarmente svolte dal R.U.P.

Il limite di valore sopra indicato dovrà intendersi automaticamente modificato in relazione alle variazioni che dovessero essere apportate in via legislativa alla soglia prevista dall'art. 35 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il FASC invierà ai soggetti così individuati una lettera di invito contenente l'indicazione degli elementi fondamentali della prestazione richiesta.

La lettera di invito dovrà inoltre contenere:

a) la disciplina della procedura e in particolare l'indicazione:

- dei requisiti di ammissione con le modalità di dichiarazione da parte dell'offerente;
- dei termini di presentazione e di validità dell'offerta;
- del metodo di aggiudicazione e dei relativi elementi di valutazione nei casi in cui venga prescelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- dell'eventuale precisazione che non si procederà ad aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida;
- dell'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare tutti gli ulteriori oneri contrattuali e di legge;

b) il contenuto del contratto e più in particolare l'indicazione:

- della cauzione definitiva da costituirsi ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle ulteriori garanzie richieste all'affidatario;
- dei termini di esecuzione della prestazione e delle penali per la loro violazione;

- dei termini di pagamento.

La procedura selettiva potrà essere anche esperita in via telematica ai sensi degli artt. 56 e seguenti del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e delle ulteriori disposizioni normative in materia, in quanto applicabili.

9. Requisiti di partecipazione.

Potranno essere ammessi alle procedure di cottimo fiduciario e stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali non ricorrano le cause di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e che siano in possesso dei requisiti generali di capacità.

I partecipanti alle procedure di cottimo fiduciario dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, qualificazione, capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale determinati ai sensi dell'art. 83 del citato Decreto.

Il possesso dei requisiti di partecipazione dovrà essere dimostrato nelle forme previste dagli artt. 81 e seguenti dello stesso Decreto.

Per gli operatori economici iscritti all'Elenco, istituito dal FASC con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 gennaio 2013, la verifica del possesso di cause di esclusione e dei requisiti generali di capacità sopra indicati sarà effettuata al momento dell'iscrizione in base alle disposizioni del relativo Regolamento. Nel corso delle singole procedure di affidamento le verifiche nei confronti degli operatori iscritti all'Elenco saranno limitate ai requisiti di idoneità di cui al secondo comma del presente articolo.

Per i soggetti estranei all'Albo, eventualmente invitati alle procedure di affidamento, la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione verrà effettuata secondo le norme ordinarie previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

È ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese secondo le disposizioni generali dell'art. 48 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. In tal caso ciascuna impresa facente parte del raggruppamento dovrà possedere i requisiti di ordine generale e di capacità previsti dagli artt. 80 e 83 dello stesso Decreto legislativo.

Il FASC verificherà il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento in capo all'affidatario e potrà procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso degli stessi requisiti in capo ad altri operatori economici partecipanti alla procedura.

Il FASC verificherà il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito.

10. Stipulazione del contratto.

Il contratto con l'affidatario verrà stipulato senza l'osservanza del termine dilatorio previsto dall'art. 32 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, in conformità alla disposizione contenuta al comma 10, lett. b) della norma citata.

Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza, anche tramite posta elettronica certificata, mediante la quale il FASC disporrà l'acquisizione di beni, servizi o lavori e che riporti i contenuti previsti dalla lettera di invito.

Per gli affidamenti di importo pari o superiore a euro 40.000,00, ma comunque inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, co. 14, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Nel caso di aggiudicazione del contratto a un raggruppamento temporaneo di imprese, il mandato potrà essere conferito all'impresa capogruppo mediante scrittura privata non autenticata, in parziale deroga a quanto previsto dall'art. 48, co. 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Gli esiti delle procedure di cottimo fiduciario e la stipulazione dei relativi contratti saranno pubblicati sul sito internet del FASC in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del citato Decreto n. 50 del 2016 e s.m.i.

11. Esecuzione del contratto e termini di pagamento.

Terminata l'esecuzione della prestazione, il Responsabile del procedimento dovrà verificarne la rispondenza alle prescrizioni contrattuali. L'atto di regolare verifica sostituirà ogni ulteriore formalità necessaria per l'accettazione della prestazione.

È fatta salva la facoltà per il FASC di prevedere, nella lettera di invito e nel contratto, che l'accettazione sia subordinata alla preventiva attestazione di regolare esecuzione secondo le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Il termine per il pagamento del corrispettivo decorrerà dalla comunicazione dell'esito della verifica prevista dal primo capoverso del presente articolo.

Il termine di pagamento sarà previsto dal contratto. È comunque fatta salva l'applicazione delle disposizioni del Decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231.

12. Affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 potrà essere disposto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici.

I lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 e inferiore a euro 1.000.000,00 verranno affidati mediante la procedura negoziata prevista dall'art. 63 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Gli operatori economici da consultare saranno preventivamente individuati dal FASC sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici. Gli operatori invitati saranno indicati nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, che sarà pubblicato sul sito internet della Società.

Il possesso dei requisiti di partecipazione potrà essere dimostrato mediante l'allegazione di copia dell'attestato di qualificazione S.O.A.

I lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro verranno affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie.

L'affidamento di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000,00, ma inferiore a euro 2.000.000,00 potrà avvenire mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, quarto comma, lett. a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

13. Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni del Codice civile, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate e comunque saranno automaticamente disapplicabili nel caso in cui il loro contenuto sia divenuto incompatibile con disposizioni legislative o regolamentari inderogabili eventualmente sopravvenute.

Troveranno, in ogni caso, applicazione le linee guida approvate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 36, settimo comma, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

14. Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla relativa approvazione formale da parte del Consiglio di Amministrazione del FASC. L'atto di approvazione sarà pubblicato sul sito internet www.fasc.it.